

**INQUINAMENTO DELL'ARIA NELLA CITTA' DI AVELLINO E NEI COMUNI
DELL'HINTERLAND - ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI**

Prot. nr. 5618 - Ordinanza nr. 446 / 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 36 del 03/08/2020 "*Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria*", la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;
- la Regione Campania, in attuazione all'art. 2 della L.R. n° 36 del 03/08/2020, ha adottato il **Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata** la "*procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili*";
- in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;
- su iniziativa dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e con la collaborazione della Provincia di Avellino si sono tenuti, in data 4, 18 e 23 febbraio 2022 tre incontri in modalità da remoto con la partecipazione della Regione Campania, di ARPA Campania, ASL Avellino e i Comuni dell'Area Vasta dell'hinterland avellinese, finalizzati a trovare azioni operative necessarie al miglioramento della qualità dell'aria.

Considerato che:

- durante i succitati incontri è emersa la necessità di regolamentare, nei Comuni dell'hinterland avellinese, gli abbruciamenti di residui vegetali individuati come una delle cause della cattiva qualità dell'aria e dei continui superamenti riscontrati di PM10;
- a tal proposito è stato predisposto, discusso e condiviso un calendario, basato su quattro settimane, in base al quale sono stati individuati, per ciascun territorio comunale, i giorni dove è possibile consentire gli abbruciamenti di residui vegetali;
- in particolare si è pensato di consentire gli abbruciamenti per due giorni nella prima e terza settimana evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di giorni tra comuni confinanti e vietando completamente gli abbruciamenti durante la seconda e quarta settimana.

Ritenuto, inoltre, **che** nei giorni in cui saranno consentiti gli abbruciamenti, gli stessi dovranno avvenire nelle ore più calde della giornata e garantendo una fiamma viva, limitando al minimo la produzione di fumo, al fine accelerare la combustione.

Dato atto che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

Visto il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 nr. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa*" ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 testualmente recita "... *Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei*

casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...”;

Richiamati:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la Legge 23/12/1978, n. 833;
- il d. lgs. 31/03/1998, n. 112 – art. 117;
- il d. lgs. 267/2000, art. 50 e succ. mod. e int.;
- il d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., con particolare riferimento agli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1 lett. f);
- l'art. 2 della L.R. nr. 36/2020;

ORDINA

1. che nell'intero territorio comunale di Atripalda, gli abbruciamenti di residui vegetali, come definiti dalla norma vigente, si svolgano coerentemente a quanto condiviso negli incontri citati in premessa secondo cui gli abbruciamenti sono consentiti per due giorni settimanali, seguiti da una settimana di divieto assoluto;
2. che a partire dal **28 febbraio 2022**, pertanto, su tutto il territorio comunale, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, **sono consentite esclusivamente nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 11.00 alle ore 16.00, secondo il seguente calendario:**

Settimana:	
dal 28 febbraio al 06 marzo 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 07 al 13 marzo 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 14 al 20 marzo 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 21 al 27 marzo 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 28 marzo al 03 aprile 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 04 al 10 aprile 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 11 al 17 aprile 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 18 al 24 aprile 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 25 aprile al 01 maggio 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 02 al 08 maggio 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 09 al 15 maggio 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 16 al 22 maggio 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 23 al 29 maggio 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 30 maggio al 05 giugno 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO
dal 06 al 18 giugno 2022	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA
dal 13 al 19 giugno 2022	ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI' E SABATO

3. le operazioni di accensione dei fuochi, nei giorni ed orari consentiti, dovranno avvenire in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento ed in modo da generare fiamma viva. Le stesse operazioni devono garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia senza arrecare danno alle persone e alle cose. Per tutta la durata dell'abbruciamento dovrà essere assicurata, fino al completo spegnimento del cumulo, la costante vigilanza da parte di persona maggiorenne;
4. l'abbruciamento del materiale agricolo e forestale deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai sensi dell'art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose);

5. nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del d.lgs. nr. 152/2006, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestale è sempre vietata;
6. nei casi di applicazione della procedura operativa di emergenza polveri sottili per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale della Campania nr. 36 del 03/08/2020 la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
7. è fatto assoluto divieto di:
 - a. accensione di cumuli a distanza inferiore di 30 mt. dai fabbricati che non dovranno, comunque, essere interessati dal fumo;
 - b. abbruciamento di materiale umido;
 - c. abbruciamento di materiale trattato con diserbanti;
8. seguiranno aggiornamenti in relazione alle verifiche sui dati delle concentrazioni di polveri sottili che verranno forniti dagli organi competenti;
9. per quanto di competenza, le forze di polizia nazionali e locali, provvederanno al controllo sull'attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza;
10. ogni precedente disposizione comunale vigente in materia si intende revocata;

AVVERTE

- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000 fatta salva la responsabilità civile e penale;
- che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge;
- che, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale. Per una maggiore diffusione di quanto disposto saranno informati gli organi di stampa e televisivi nonché, laddove possibile, si provvederà all'affissione, in formato cartaceo, presso punti vendita e /o di ritrovo all'uopo individuati.

TRASMETTE

la presente ordinanza per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Avellino – UTG;
- Alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- All'ARPAC;
- All'ASL Avellino;
- Alla Provincia di Avellino;
- Alla Questura di Avellino;
- Al Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
- Alla Polizia Municipale di Atripalda;

Dalla Residenza Municipale li, 24/02/2022



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo